

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Associazione LA IZVOR

Verbale n. 7

Associazione: "LA IZVOR" **Sede legale:** Albignasego (PD), Via Pacinotti n. 04, **Data:** 08 ottobre 2025 ore 18:00; **Luogo:** in presenza presso il Comune di Albignasego;

Partecipanti: Il Presidente dichiara l'apertura dell'Assemblea in prima convocazione. Sono presenti n. 7 associati su n. 7 totali. L'Assemblea raggiunge il quorum previsto dall'articolo 14 dello Statuto.

Presidente dell'Assemblea: Inga Schiba **Segretario:** Ana Cerneavshi

Premesso che

- In data 23 settembre 2025 la Regione del Veneto – Ufficio Regionale RUNTS ha inviato una comunicazione PEC con richiesta di chiarimenti e integrazioni ai sensi dell'art. 9, comma 3, del D.M. n. 106/2020.
- In particolare, è stata richiesta la modifica dell'art. 15 dello Statuto, nella parte in cui è previsto che l'assemblea straordinaria in seconda convocazione sia valida con la presenza di almeno un terzo degli associati e in terza convocazione con un quarto dei soci, poiché tale previsione si discosta dalle norme del Codice del Terzo Settore.
- Il Codice del Terzo Settore impone infatti, per l'approvazione delle modifiche statutarie, una procedura rafforzata volta a garantire un livello di rappresentatività più elevato rispetto a quello dell'assemblea ordinaria, in modo da prevenire che una minoranza ridotta possa introdurre variazioni strutturali destinate a incidere sull'intera base sociale, ledendo il principio democratico (Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 20/2018 e Nota ministeriale n. 6214 del 9/07/2020).
- Si è ritenuto opportuno aumentare il numero dei membri del Direttivo.
- Alcuni uffici RUNTS potrebbero consigliare di aggiungere nello Statuto la possibilità dell'associazione di istituire sedi secondarie in Italia e all'estero.

Ordine del giorno

1. Discussione delle modifiche da apportare allo Statuto.
2. Approvazione delle modifiche e del relativo Statuto aggiornato.

Svolgimento dei lavori

Il Presidente, constatata la regolare costituzione dell'Assemblea e la validità della stessa, illustra i punti all'ordine del giorno.

1. Modifiche dello Statuto:

Il Presidente, congiuntamente al Vicepresidente, illustra le modifiche da apportare all'articolo 15 dello Statuto, così come richiesto dalla Regione Veneto, all'art. 16 e all'art. 1 aggiungendo che: L'associazione può istituire sedi secondarie in Italia e all'estero su deliberazione del Consiglio Direttivo, ratificata dall'Assemblea dei soci.



2. Approvazione delle modifiche

Terminata la discussione, il Presidente pone in votazione le modifiche statutarie e lo Statuto aggiornato.

- Votanti: 7
- Voti favorevoli: 7
- Voti contrari: 0
- Astenuti: 0

Le modifiche e lo Statuto aggiornato vengono quindi approvati all'unanimità.

Chiusura dell'Assemblea

Esauriti i punti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 11:00. Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario

Ana Cerneavski

Il Presidente

Inga Schiba



Tatiana Vija

Lilia Ataman

Tamara Kuznetsov

Eni Angele / Ilfent /

A f (segretario)

Angela Cassan

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI PADOVA UFFICIO SPIDORIALE DI PADOVA		
Reg.	09 OTT 2025	S3
Reg. n°	2004	
€	200,00	



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE LA IZVOR ETS

ART. 1 Denominazione, sede e durata

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., del Codice civile e delle relative disposizioni di attuazione, l'Ente senza scopo di lucro denominato: Associazione "La Izvor" che assume la forma giuridica di associazione, apolitica e aconfessionale e a struttura democratica.

La denominazione sociale, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione "Enti del Terzo settore" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), sarà integrata in via automatica con l'acronimo "ETS" e diventerà "La Izvor ETS". L'acronimo ETS dovrà essere utilizzato nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

L'associazione "La Izvor", più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.

L'associazione ha sede legale a Padova, e la durata della stessa è a tempo indeterminato e può istituire sedi secondarie in Italia e all'estero su deliberazione del Consiglio Direttivo, ratificata dall'Assemblea dei soci.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune, di competenza dell'organo di amministrazione, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di aggiornare il Registro Unico Nazionale del Terzo settore nonché di darne comunicazione ad altri uffici competenti. Diversamente è richiesta la deliberazione dell'Assemblea straordinaria da approvarsi con le maggioranze qualificate utili a modificare il presente Statuto.

ART. 2 Statuto

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto. L'assemblea può deliberare uno o più regolamenti di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4 Interpretazione dello statuto

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 Finalità e Scopo

L'ente del Terzo settore opera per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso lo svolgimento di una o più delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale previste dal Codice del Terzo Settore, ai sensi dell'art.5, comma 1, lettera i, D. Lgs. 117/2017;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, ai sensi dell'art.5, comma 1, lettera d, D. Lgs. 117/2017;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera l, D. Lgs. 117/2017;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera k, D. Lgs. 117/2017;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti, ai sensi dell'art.5, comma 1, lettera r, D. Lgs. 117/2017;

Valiana Vija
Lilja Ataman
Spurs

Terence da Murtosuric
Ap
Angela Dossan

[Signature]

• promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera w, D. Lgs. 117/2017.

ART. 6 Attività di interesse generale, Attività diverse e raccolta fondi

Per il perseguimento dei propri scopi istituzionali e nell'intento di agire a favore della collettività l'ente intende esercitare, in via principale, le attività indicate nell'art. 5 del presente Statuto.

Nello specifico, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività sopra elencate si potranno concretizzare nello svolgimento delle seguenti iniziative/interventi/azioni:

- Migliorare l'accessibilità al mercato di lavoro dei migranti della diaspora in particolar modo per le donne mediante i percorsi di formazione e inserimento lavorativo, seminari, giornate di studio, corsi e supporto nella ricerca di lavoro;
- Fornire servizi di assistenza legale e mediazione culturale, per garantire pari opportunità di accesso attraverso l'organizzazione dei convegni, incontri con professionisti in presenza oppure online, webinar, seminari, tavole rotonde, laboratori, workshop etc;
- Attivare uno sportello per il supporto psicologico e il mentoring, che consentano di affrontare le difficoltà sociali ed emotive legate alla migrazione.
- Favorire l'inclusione sociale delle persone vulnerabili attraverso la promozione di progetti di empowerment femminile, la costituzione di reti di supporto e il sostegno alla leadership femminile, la promozione di programmi di sensibilizzazione nelle scuole e nelle istituzioni locali, volti ad abbattere stereotipi e pregiudizi attraverso la conoscenza e il confronto;
- Promuovere attività culturali e sociali che valorizzino l'identità e il senso di appartenenza: eventi culturali e festival, laboratori educativi per bambini e giovani, volti a insegnare la storia, la lingua e le usanze della propria cultura d'origine e facilitare, al contempo, il dialogo interculturale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'Il Consiglio Direttivo che ne documenta il carattere secondario e strumentale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 7 Ammissione

Sono associati dell'associazione le persone fisiche e gli enti del terzo settore con o senza scopo di lucro che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale di cui all'articolo 6.

Per gli aspiranti associati minori di età la domanda dev'essere presentata da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, Il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 8 Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Ciascun associato ha il diritto di:

- partecipare e votare all'Assemblea degli associati;



Dakiana Vija
Lilia Ataman
Alina

Tamara Mutsaers
Angela Dahan

[Signature]

- eleggere gli organi sociali ed essere eletto negli stessi; gli associati minorenni esercitano l'elettorato attivo per il tramite di coloro che ne hanno responsabilità genitoriale;
- essere informato sulle attività dell'associazione e controllare l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole statutariamente stabilite nell'articolo appositamente dedicato;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento attuativo dello stesso;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo di amministrazione.

ART. 9 Volontario e attività di volontariato

L'associazione può, nello svolgimento delle proprie attività, avvalersi anche di volontari, nel qual caso dovranno essere rispettate le norme di cui agli articoli 17 e 18 del D.Lgs. n. 117/2017.

Il volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 10 Perdita della qualifica di associato

La qualità di associato si perde per morte, recesso, decadenza o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato che non provvede alla scadenza al versamento della quota associativa, se prevista, nemmeno successivamente alla messa in mora, viene dichiarato automaticamente decaduto. Resta salva la possibilità di richiedere una nuova ammissione.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto o perda i requisiti richiesti in fase di ammissione, può essere escluso dall'associazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice dei suoi membri con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno della notifica della deliberazione.

ART. 11 Gli organi sociali

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati;
- Consiglio direttivo;
- Presidente e Vice Presidente;
- Organo di controllo, da nominare al verificarsi delle condizioni di legge;
- Organo di revisione, da nominare al verificarsi delle condizioni di legge;
- Segretario, Vicesegretario e Tesoriere.

È vietata la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

Le adunanze e le riunioni degli organi sociali collegiali possono tenersi anche per teleconferenza, videoconferenza o videochiamata, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Verificati questi requisiti, le adunanze e le riunioni si considerano tenute nel luogo in cui si trova chi le presiede.

ART. 12 L'assemblea

L'assemblea è l'organo sovrano ed è composta dagli associati iscritti da almeno un mese nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista.

Tatiana Viga
Lilja Ataman
Alex

Tamara Kutsarova

Angela Tassan



Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Gli associati minorenni esercitano il diritto di voto per il tramite di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. In difetto di convocazione scritta, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano di persona o siano rappresentati per delega tutti gli associati.

La convocazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail o altra modalità telematica tracciabile spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati ed eventualmente anche con avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante, che deve essere trascritto nell'apposito Libro delle adunanze, unitamente alle deliberazioni, da conservarsi presso la sede dell'associazione.

Qualora debbano essere affrontate specifiche problematiche possono partecipare all'assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti ed esperti esterni.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, la trasformazione, la fusione, la scissione e lo scioglimento dell'ente.

ART.13 Compiti dell'Assemblea

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva gli eventuali regolamenti attuativi dello statuto e le loro modifiche;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione dell'associazione che Il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
-

ART. 14 Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 15 Assemblea straordinaria

Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, occorre in prima convocazione la presenza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza (personale o per delega) di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento è richiesto il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci aventi diritto

Tatiana Viga
Liera Ataman
sfur-

Temizze Mustafa
Apr *Angela Cesian*

Art. 16 Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da numero da 3 a 11 membri eletti dall'assemblea tra i propri associati.

Dura in carica per n.3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Possono farne parte esclusivamente gli associati maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista.

L'organo amministrativo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano.

L'organo amministrativo è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno 1/3 dei componenti ne faccia richiesta.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il quorum deliberativo invece è il seguente:

☐ per l'**Ordinaria Amministrazione**: Per la maggior parte delle deliberazioni (es. approvazione di spese ordinarie, adempimenti di gestione) è richiesta la **maggioranza semplice dei presenti**.

☐ per la **Straordinaria Amministrazione o Decisioni Rilevanti**: Per decisioni di maggiore importanza (es. atti di straordinaria amministrazione, assunzione di impegni finanziari rilevanti, proposte di modifica statutaria da sottoporre all'Assemblea, apertura o chiusura di sedi, assunzione di personale dirigenziale, ecc.) è richiesto il **voto favorevole di due terzi dei presenti**. In caso di parità di voti il voto decisionale spetta al Presidente.

In seno al Consiglio Direttivo non sono ammesse deleghe.

I consiglieri che senza giustificato motivo non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio, sono considerati decaduti.

In caso di dimissioni o di decadenza di uno o più membri del Consiglio Direttivo o nel caso in cui vengano a mancare in modo irreversibile uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti.

Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, l'Assemblea provvede ad eleggere i nuovi Componenti del Consiglio Direttivo, che scadranno assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare componenti del Consiglio Direttivo in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea degli associati per nuove elezioni che voteranno a maggioranza assoluta dei voti.

Di ogni seduta del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale dal Segretario che lo deve firmare unitamente al Presidente; i verbali sono riportati nell'apposito libro verbali del Consiglio Direttivo.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- nomina al proprio interno il Presidente e il Vice Presidente ed eventualmente il Segretario e il Tesoriere, se non nominati direttamente dall'assemblea;
- amministra l'associazione;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- delibera il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune;
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione
- economica dell'esercizio, tra cui la quota annuale di adesione all'associazione, se prevista;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt;
- delibera l'ammissione o il rigetto motivato delle domande degli aspiranti associati;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- pronuncia la decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive.

Tatiana Viga *Tenore autentiche* *Dea*
Lilia Ataman *Afr* *Angela Tassan*
Esu-

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 17 Il Presidente e il Vicepresidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente convoca e presiede l'assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Presidente coordina i lavori del Consiglio Direttivo e dura in carica quanto lo stesso. Cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 18 SEGRETARIO

Il Segretario, di concerto con il Presidente, cura la corrispondenza e la documentazione dell'Associazione e redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 19 VICE SEGRETARIO

Il Vicesegretario, di concerto con gli altri componenti del Consiglio Direttivo, cura la gestione e l'organizzazione degli eventi i cui compiti della fase di pianificazione e dell'esecuzione, sono meglio descritti nell'eventuale regolamento interno.

Art. 20 TESORIERE

Il Tesoriere, di concerto con il Presidente, e eventualmente con il Vicepresidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo:

in particolare, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal medesimo Consiglio Direttivo e a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti all'Associazione; mantiene aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione della bozza di bilancio di esercizio e di bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo) da sottoporre al Consiglio Direttivo ai fini della formale presentazione - per l'approvazione - nell'Assemblea degli associati.

Art. 21 Organo di controllo

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017, in applicazione degli artt. 2397 e 2399 c.c.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti all'art. 31 del D.Lgs. 117/17, la revisione legale dei conti, nel qual caso tutti devono essere revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 22 Organo di Revisione legale dei conti

Al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017 l'assemblea deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, o attribuire la relativa funzione all'organo di controllo di cui all'articolo precedente, se in possesso dei necessari requisiti.

Dalia Vige
Lilia Ataman
el fur -

Tomasz Kucharski

A p Angela Tassan

[Signature]

Art. 23 Decadenza del Consigliere

Il Consigliere decade per le seguenti cause:

1. Dimissioni volontarie.
 2. Mancata partecipazione, senza giustificato motivo, per 3 volte consecutive alle sedute del Consiglio Direttivo.
 3. Revoca da parte dell'assemblea per gravi motivi, meglio specificati nell'eventuale regolamento interno.
 4. Morosità o mancato rispetto delle norme statutarie.
 5. Decesso.
 6. Mancato rispetto dei doveri fiduciari:
 - Violazione del dovere di diligenza: Il consigliere non agisce con la dovuta professionalità e attenzione nella gestione dell'ETS, causando potenziali danni o rischi.
 - Violazione del dovere di lealtà: Agisce in modo contrario agli interessi dell'ETS, divulgando informazioni riservate o favorendo terzi a discapito dell'ente.
 7. Comportamenti lesivi dell'immagine o della missione dell'ETS: Il consigliere adotta comportamenti pubblici o privati che arrecano grave pregiudizio all'immagine, alla reputazione o alla missione dell'ETS.
- Condotte illecite: Viene coinvolto in attività illegali o moralmente riprovevoli che compromettono la credibilità dell'ente.
9. Altre cause previste dall'eventuale Regolamento interno.

La decadenza viene decisa dal Consiglio Direttivo, con le procedure e le maggioranze previste dallo statuto per la straordinaria amministrazione. Il consigliere decaduto ha diritto a un contraddittorio e può impugnare la decisione presso il tribunale entro 6 mesi dalla Deliberazione sulla decadenza.

Art. 24 Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di adottare i seguenti libri sociali, la cui tenuta è in capo al Consiglio Direttivo:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il registro dei volontari.

I libri delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e dell'organo di revisione legale dei conti, sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono, quando nominato al verificarsi delle condizioni di legge.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, se prevista, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 14 giorni dalla data della richiesta formulata per iscritto al Consiglio Direttivo.

ART. 25 Risorse economiche

Le risorse economiche dell'associazione possono essere costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- attività diverse;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 26 I beni

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché ulteriori beni mobili sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 27 Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo nonché l'obbligo di utilizzarle



Tahane Vija
Ligia Ataman
Esaur

temazur kunduznive
Afo
Angela Tassan

il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 28 Bilancio

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'Il Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore nei termini di legge.

ART. 29 Bilancio sociale

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 30 Rapporti con gli enti pubblici

Ai sensi dell'art. 55, comma 3 del D.Lgs. 117/2017 e dell'art. 11 della legge n. 241/1990 l'associazione può stipulare con la Pubblica Amministrazione accordi al fine di regolare i rapporti fra le parti.

Copia di ogni accordo è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 31 Personale retribuito

L'associazione può avvalersi di personale retribuito.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 32 Assicurazione dell'associazione

L'associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'associazione stessa.

ART. 33 Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 34 Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n. 117/2017 e, in quanto compatibili, alle norme del Codice civile e alle relative disposizioni di attuazione.

ART. 35 Norma transitoria

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

Dahiana Uja
Lilia Ataman
Tamara Muzurica
AP
Angela Kassar
Alex

[Signature]

